

«FÖDERALISMUS» UND «SCHULDBETREIBUNGS- UND KONKURSRECHT»

«FÉDÉRALISME» ET «DROIT DE LA POURSUITE POUR DETTES ET LA FAILLITE

avv. Fernando Piccirilli

Il pericolo di riciclaggio di denaro nei pagamenti agli sportelli degli Uffici di esecuzione

Thesen

Indice

Situazione legislativa attuale

Potenziati rischi di riciclaggio

Proposte per contrastare il fenomeno

De lege ferenda

Conclusione

Zusammenfassung

Résumé

1. Situazione legislativa attuale

Gli Uffici di esecuzione e gli Uffici dei fallimenti non sono sottoposti alla Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD, RS 955.0).

Gli art. della LEF che disciplinano i pagamenti in contanti sono:

- art. 12 LEF pagamenti all'ufficio di esecuzione
- art. 129 LEF modo di pagamento e conseguenze della mora
- art. 136 LEF modo di pagamento nella realizzazione di fondi
- art. 259 LEF realizzazione nella procedura di fallimento
- art. 149a LEF pagamento di un attestato di carenza di beni

Limitazioni sono state introdotte per i pagamenti in occasione di aste mobiliari e immobiliari, limitando la facoltà di pagare in contanti somme fino a fr. 100'000.--, l'estinzione dell'eventuale saldo dovrà essere effettuato per il tramite di un intermediario finanziario ai sensi della legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro (LRD).

Nessuna limitazione è attualmente prevista per i pagamenti a contanti all'ufficio giusta gli art. 12 o 149a cpv. 2 LEF.

2. Potenziali rischi di riciclaggio

“Per combattere la mafia e contrastarne il potere, bisogna seguire la traccia dei soldi (Giovanni Falcone).”

Le limitazioni introdotte per le aste, mobiliari e immobiliari non escludono la possibilità che nel corso di uno stesso giorno possano avvenire più pagamenti di importi fino a fr.100'000.--

Nessuna limitazione è prevista per i pagamenti allo sportello.

Gli Uffici di esecuzione devono accettare ogni pagamento. Non possono fare domande sull'origine del denaro. Questa lacuna può essere sfruttata da chi intende riciclare denaro attraverso gli sportelli degli Uffici di esecuzione.

L'Ufficio di esecuzione deve verificare unicamente se attraverso il pagamento da parte del debitore, il credito posto in esecuzione venga estinto (cfr. **DTF 112 III 86 Consid.2**).

Tale "lacuna legislativa" può essere sfruttata per scopi estranei all'incasso forzato della propria pretesa pecuniaria.

Sono stati accertati diversi casi che seguono il seguente modus operandi:

- Quando qualcuno vuole riciclare del denaro, si rivolge a un conoscente, nei confronti del quale inoltra una domanda di esecuzione, ad esempio per la restituzione di un prestito fittizio di 100'000 franchi.
- In seguito dà il denaro al conoscente (presunto debitore) per saldare la procedura all'Ufficio di esecuzione.
- L'ufficio prende il denaro «sporco» e lo trasferisce sul conto del creditore («riciclatore»).
- In questo modo, il denaro può essere riciclato molto facilmente attraverso un'autorità che gestisce la transazione e che è ignara degli intenti truffaldini delle parti coinvolte.

Il trasferimento dall'ufficio rende il denaro «pulito».

Gli esperti del settore sono consapevoli della scappatoia legale e della possibilità che possano verificarsi degli abusi.

Tuttavia il legislatore federale era solito pensare che i pagamenti in contanti dovessero essere possibili, in modo che i debitori potessero evitare un pignoramento dell'ultimo minuto.

Il pericolo di riciclaggio di denaro era considerato una possibilità piuttosto teorica.

In realtà, però alcuni uffici di esecuzione ricevono regolarmente pagamenti in contanti di grande entità. Non soltanto da privati, ma spesso anche da imprenditori attivi nel settore dell'edilizia, delle transazioni immobiliari o della ristorazione.

Secondo un'inchiesta giornalistica di Radio SRF il problema esiste soprattutto nelle piazze finanziarie svizzere (cfr. Sascha Buchbinder, Schein-Betreibungen: Geldwäsche via Amt, SRF Rendez-vous, emissione del 22.06.2022).

A Zurigo, Zugo, Lugano e Ginevra si verificano regolarmente diversi pagamenti superiori ai 10'000 franchi.

Secondo tale inchiesta nel solo Cantone di Ginevra, nel 2021 oltre 24 milioni di franchi in contanti sono passati attraverso gli uffici di esecuzione.

3. Proposte per contrastare il fenomeno

L'Ufficio federale di giustizia ammette che possa esserci un potenziale rischio di abuso.

Per tale ragione è stata sottoposta a consultazione una modifica della legge secondo cui i pagamenti in contanti allo sportello dovrebbero essere consentiti solo fino a 100'000 franchi.

Tale importo è ancora troppo alto e potrebbe permettere il versamento di notevoli somme di denaro contante in un breve lasso di tempo.

Paradossalmente nell'economia privata le restrizioni sono maggiori. Chiunque voglia depositare grandi quantità di contanti in banca, segnatamente importi superiori a 15'000 franchi, deve rispondere a domande sull'origine del denaro.

Le banche segnalano alle autorità di vigilanza i casi sospetti di riciclaggio di denaro.

Per prevenire e contrastare il fenomeno del riciclaggio di denaro attraverso gli Uffici di esecuzione sono ipotizzabili i seguenti interventi:

- Monitorare l'entità e la frequenza dei pagamenti agli sportelli e segnalare alle autorità penali eventuali sospetti di riciclaggio ai sensi dell'art. 305 bis CP.
- Verificare le esecuzioni che vengono pagate prima del rigetto dell'opposizione o della continuazione della procedura e verificare l'importo del "credito".
- Verificare la tipologia di creditori le cui esecuzioni vengono saldate prima del pignoramento.

Questi controlli sono facilmente attuabili attraverso i diversi programmi informatici in uso presso gli Uffici di esecuzione in Svizzera.

4. De lege ferenda

Modifica dell'art. 12 LEF limitando i pagamenti in contanti allo sportello a fr. 5'000.--. Questa misura consente in ogni caso di perseguire lo scopo voluto dal legislatore di evitare al debitore il pignoramento. Modifica degli art. 129 e 136 LEF abolendo i pagamenti in contanti durante le aste e specificando nelle condizioni d'incanto che il pagamento potrà avvenire unicamente tramite un intermediario finanziario ai sensi della LRD.

5. Conclusioni

Nel 2022 sono stati introdotti in Svizzera 2'782'251 precetti esecutivi e sono state effettuate 654'025 realizzazioni.

Queste cifre lasciano ampio spazio alle organizzazioni criminali per insinuarsi nelle attività del settore esecutivo e fallimentare per scopi estranei all'incasso forzato dei loro crediti.

Si deve intervenire tempestivamente per evitare che il fenomeno acquisisca dimensioni maggiori.

S'impone un abbassamento repentino degli importi pagabili a contanti allo sportello.

Abolizione totale dei pagamenti in contanti in ambito di realizzazioni mobiliari o immobiliari.

Eliminare o ridurre drasticamente il substrato economico che rende attrattivo l'ufficio esecuzione quale potenziale canale di riciclaggio di denaro.

“Il sistema del diritto esecutivo federale è in sé perfetto e contribuisce a distribuire a ciascuno quello che gli spetta, a condizione però che ogni interessato svolga, con attenzione e diligenza, quanto occorre a tutela dei propri diritti e senza delegare ad altri funzioni di controllo che, purché lo si voglia, molti sarebbero in grado di svolgere.

Attenzione accresciuta va posta, ben più di quanto si pratici attualmente, sugli aspetti penali che possono pregiudicare il corretto svolgimento della procedura di esecuzione forzata” (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, pag. 1, Lugano 1998).

6. Zusammenfassung

Im Jahr 2022 wurden in der Schweiz 2'782'251 Beteiligungen eingeleitet und 654'025 Verwertungen durchgeführt.

Diese Zahlen lassen viel Raum für kriminelle Organisationen, sich in die Aktivitäten des Vollstreckungs- und Konkurssektors einzumischen, um andere Zwecke als die zwangsweise Einziehung ihrer Schulden zu verfolgen.

Es müssen umgehend Massnahmen ergriffen werden, um zu verhindern, dass dieses Phänomen noch grössere Ausmasse annimmt.

Drastische Senkung der am Schalter in bar zu zahlenden Beträge.

Vollständige Abschaffung von Barzahlungen bei Versteigerungen von Mobilien oder Immobilien.

Beseitigung oder drastische Reduzierung des wirtschaftlichen Substrats, das das Beteiligungsamt als potenziellen Kanal für die Geldwäsche attraktiv macht.

„Das System des Bundesvollstreckungsrechts ist an sich vollkommen und trägt dazu bei, dass jedem das zusteht, was ihm zusteht, vorausgesetzt, dass jeder Betroffene mit Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit das tut, was zum Schutz seiner Rechte erforderlich ist, und dass er nicht Kontrollfunktionen an andere delegiert, die, wenn man es will, viele wahrnehmen könnten.

Den strafrechtlichen Aspekten, die den ordnungsgemässen Ablauf des Vollstreckungsverfahrens gefährden können, muss weitaus mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden, als dies derzeit der Fall ist»(Flavio Cometta, Commentario alla LPR, S. 1, Lugano 1998).

7. Résumé

En 2022, 2 782 251 poursuites ont été introduites en Suisse et 654 025 réalisations ont été effectuées. Ces chiffres laissent une large place aux organisations criminelles qui s'insinuent dans les activités du secteur de l'exécution forcée et de la faillite à d'autres fins que le recouvrement forcé de leurs créances. Des mesures doivent être prises rapidement pour éviter que le phénomène ne prenne de l'ampleur.

Abaissement radical des montants payables en espèces au guichet.

Suppression totale des paiements en espèces dans les ventes aux enchères de biens mobiliers ou immobiliers.

Élimination ou réduction drastique du substrat économique qui rend l'office de poursuite attrayant en tant que canal potentiel de blanchiment d'argent.

« Le système du droit fédéral de l'exécution est en soi parfait et contribue à distribuer à chacun ce qui lui est dû, à condition toutefois que chaque personne concernée fasse, avec soin et diligence, ce qui est nécessaire pour protéger ses droits et sans déléguer à d'autres des fonctions de contrôle que, si l'on veut, beaucoup seraient en mesure d'exercer.

Une attention accrue doit être portée, bien plus qu'elle ne l'est actuellement, aux aspects pénaux qui peuvent compromettre le bon déroulement de la procédure d'exécution» (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, p. 1, Lugano 1998)